



ALLEGATO A

*Regione Toscana
 Settore Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp,
 Apprendistato e Tirocini*

**AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO REGIONALE GIOVANISÌ AI TIROCINI
 OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE**

POR FSE TOSCANA 2014/20 - ASSE A "OCCUPAZIONE"

**ATTIVITÀ A.2.1.3.A) "TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE,
 INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO"**

POR FSE TOSCANA 2014/20 - ASSE A "OCCUPAZIONE"	
Priorità d'investimento	A.2 (8.ii) - "Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani"
Obiettivo specifico	A.2.1. "Aumentare l'occupazione dei giovani"
Azione	A.2.1.3 "Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: <i>green economy</i> , <i>blue economy</i> , servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

La Regione Toscana, Settore Formazione e Orientamento, adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

1. della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17 sexies "agevolazioni per i tirocini", d'ora in poi definita "legge";
2. del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito "regolamento";
3. del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione e sul FEAMP, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, e in particolare il capo III "ammissibilità della spesa e stabilità" e l'articolo 65 che definisce il periodo di ammissibilità della spesa a partire dal 1° gennaio 2014;
4. del Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
5. dell'accordo di partenariato 2014-2020 adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea;
6. della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana;
7. della DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del Programma Operativo Regionale del FSE periodo 2014-2020 della Regione Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;
8. della DGR n. 124 del 01/03/2016 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l'Obiettivo specifico A.2.1. "Aumentare l'occupazione dei giovani" che al suo interno prevede l'attivazione di politiche attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l'Attività A.2.1.3.a) "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato" e individua Sviluppo Toscana spa quale Organismo intermedio incaricato della ricezione delle domande e dello svolgimento delle attività istruttorie in continuità con quanto specificato nel DD n. 3489 del 07/07/2015;
9. della DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in relazione alle modalità di rendicontazione della spesa;
10. del Decreto n. 4690 del 10 ottobre 2012 con il quale è stato approvato il "Sistema di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2007-2013" nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020;

11. del Programma Regionale di Sviluppo approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29/6/2011 ed in particolare del “Progetto Integrato Giovanisi”;
12. del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012;
13. della DGR n.128/2012 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali delle professioni per l’attivazione di tirocini di qualità in Regione Toscana, sottoscritto in data 21/02/2012;
14. della DGR n.627/2012 di approvazione degli accordi di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze delle professioni ordinistiche e non ordinistiche in materia di praticantato e di tirocini, siglati in data 18/07/2012 e in particolare gli allegati “A” e “B”;
15. della DGR n. 996 del 19/10/2015 con la quale, nelle more della revisione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE 2014/2020, si sospende alla data del 31 ottobre 2015 l’Avviso che disciplina le modalità di erogazione del contributo finanziato dal POR FSE 2014-2020 a favore degli appartenenti alle professioni ordinistiche e non ordinistiche per lo svolgimento dei tirocini obbligatori e non obbligatori approvato con Decreto dirigenziale n. 3402 del 29/07/2014 e si dà mandato al Settore “Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini” di adottare gli atti conseguenti per la sua riapertura a seguito della revisione del PAD;
16. della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti;
17. dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta dell’8 maggio 2015;
18. della Decisione della giunta regionale n. 2 del 29/3/16 di “Approvazione del Cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016” che indica in 1.000.000,00 di Euro le risorse previste per l’Avviso dei tirocini professionisti annualità 2016 - Attività A.2.1.3.a) al fine di consentire l’assunzione di impegno di spesa da parte del Settore titolare dei capitoli, come disposto dalla Decisione della giunta regionale n.10 del 29/3/2016 con oggetto “Pareggio di bilancio – Disposizioni di prima applicazione - annualità 2016”;
19. della DGR n. 376 del 27/04/2016 che, in attuazione della Decisione n. 4 del 07/04/2014, approva gli elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione di un contributo per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni ordinistiche e dispone la riapertura dell’avviso prenotando le relative risorse finanziarie sui capitoli 61939-61940-61941-61942-61943-61944-62087-62088-62089 del bilancio 2016 successivamente modificate dalla DGR n. 527 del 30/05/2016.

Art. 1 - Finalità – dotazione finanziaria - definizioni

In attuazione della Priorità di investimento A.2 (8.ii) “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate” dell’Asse A “Occupazione” del POR FSE 2014-2020 e in particolare dell’Obiettivo specifico A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani” che al suo interno prevede l’attivazione di politiche attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l’**Azione A.2.1.3. - Attività a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”**, il presente avviso, inserito nell’ambito del Progetto Giovani, promuove lo sviluppo di tirocini secondo quanto previsto nel protocollo e negli accordi richiamati in premessa, disciplinando le modalità di concessione al soggetto ospitante del contributo regionale per la copertura totale o parziale dell’indennità corrisposta al tirocinante sulla base di quanto disposto dalla **DGR n. 376 del 27/04/2016** con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali dell’intervento in materia di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche.

Gli interventi oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse destinate dal Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 approvato con DGR n. 124 del 01/03/2016 all’Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” per l’annualità 2016, concorrendo all’indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020, in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.

Agli interventi finanziati sul presente avviso sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2007-2013 nelle more dell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020.

Le risorse destinate al finanziamento del presente avviso a valere sull’Attività A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” del POR FSE 2014-2020 per l’annualità 2016 sono pari a **1.000.000,00 Euro**.

Il presente avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande di contributo possono essere presentate fino all’esaurimento delle risorse stanziati a copertura del presente avviso. Nel momento in cui le richieste di finanziamento risultino superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura immediata dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

Nel caso in cui le domande presentate entro la data di chiusura del bando risultino comunque superiori alla disponibilità finanziaria stanziata per la loro copertura, in coerenza con quanto stabilito dalla **DGR n. 376 del 27/04/2016**, si procederà alla selezione e all’accertamento della loro ammissibilità a finanziamento in base all’ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le domande *on line* che sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, registrato informaticamente, risultino non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse non saranno ammesse a finanziamento.

L’impegno e l’erogazione del contributo sono subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia. Il Settore si riserva la possibilità di sospendere o revocare l’avviso secondo le disposizioni regionali in materia di pareggio di bilancio.

Definizioni

Nel presente avviso il termine “**tirocinio**” si riferisce al periodo di pratica obbligatorio e non obbligatorio, secondo i rispettivi ordinamenti, per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Il termine “**tirocinante**” si riferisce al giovane in età compresa tra 18 e 29 anni, destinatario del presente intervento, che svolge il tirocinio di cui al punto precedente.

Il “**soggetto ospitante**” è il professionista, lo studio professionale o altro soggetto privato o ente pubblico presso cui viene svolto il tirocinio e che può presentare domanda di contributo sul presente avviso.

Il “**periodo rimborsabile**” è il periodo ricadente all’interno della durata del tirocinio per il quale viene richiesto il contributo nel rispetto del numero minimo e massimo di mensilità ammissibili a finanziamento di cui all’art. 6 del presente avviso. Per “**data di inizio del periodo rimborsabile**” si intende:

- per i tirocini non obbligatori, la data coincidente con l’inizio del tirocinio o con una data successiva ad esso;
- per i tirocini obbligatori, la data coincidente con l’inizio del settimo mese di tirocinio o con una data successiva ad esso; pertanto, alla data di inizio del periodo rimborsabile il tirocinio dovrà essere in corso da almeno 6 mesi e sarà finanziabile solo per la parte di tirocinio obbligatorio ancora da svolgere¹.

Art. 2 - Validità dell’avviso e termini di presentazione della domanda di ammissione a contributo

Validità dell’Avviso

Il presente avviso ha validità a partire dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.

Non sono ammesse a finanziamento domande di contributo relative a tirocini con data inizio periodo rimborsabile antecedente alla data di inizio validità dell’Avviso, né tirocini già finanziati - anche solo parzialmente - sul precedente Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 3402 del 29/07/2014.

Termini per la presentazione della domanda di ammissione

Le domande di ammissione a contributo dovranno essere presentate nel periodo di validità dell’avviso.

La domanda potrà essere presentata a partire dal 15° giorno antecedente e comunque non oltre l’inizio del periodo rimborsabile (vedi definizione di "periodo rimborsabile" di cui all'articolo precedente).

Le domande di contributo che non rispettino i termini di presentazione di cui al presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

¹ A titolo di esempio, il periodo rimborsabile di un tirocinio obbligatorio attivato in data 01/06/2016 può iniziare a partire dal 01/12/2016. La domanda di ammissione a contributo di cui all’art. 2 potrà essere presentata a partire dal 16 novembre 2016.

Di seguito, a titolo di esempio, sono riportate le rappresentazioni grafiche di un tirocinio obbligatorio di durata pari a 18 mesi e di un tirocinio non obbligatorio di durata pari a 12 mesi, in cui viene evidenziato il periodo di presentazione della domanda di contributo per un tirocinio con periodo rimborsabile di durata pari a 12 mensilità:

TIROCINIO OBBLIGATORIO (durata: 18 mesi)

PERIODO NON RIMBORSABILE					presentazione domanda 15 gg	PERIODO RIMBORSABILE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
inizio tirocinio						inizio periodo rimborsabile											fine tirocinio	

TIROCINIO NON OBBLIGATORIO (durata: 12 mesi)

presentazione domanda 15 gg	PERIODO RIMBORSABILE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	inizio tirocinio											fine tirocinio

La durata del periodo rimborsabile richiesto a contributo, nel rispetto di quanto disposto all'art. 6, potrà comunque essere inferiore alla durata massima prevista di 12 mesi, fermo restando l'obbligo di iniziare il periodo rimborsabile entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3 - Misura del contributo

A fronte di una indennità corrisposta dal soggetto ospitante al tirocinante pari ad almeno 500,00 Euro lordi mensili, il contributo regionale concesso a valere sul presente Avviso, sia per i tirocini obbligatori che per quelli non obbligatori, è quantificato, nei limiti delle risorse disponibili, nel modo seguente:

- per i giovani nella fascia d'età 18-29 anni, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, l'importo del contributo è pari a **Euro 300,00** mensili;
- per i giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 ter comma 8 della LR 32/2002, nella fascia d'età 18-29 anni, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, l'importo del contributo è pari a **Euro 500,00** mensili.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione

La presentazione della domanda di ammissione da parte del soggetto ospitante avviene esclusivamente *on line* utilizzando la piattaforma internet di Sviluppo Toscana, individuata dal Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR FSE 2014/2020 quale Organismo intermedio incaricato della ricezione delle domande e dello svolgimento delle attività istruttorie specificate nel DD n. 3489 del 07/07/2015.

Le domande, complete di tutte le dichiarazioni e dei documenti obbligatori descritti nel presente articolo, dovranno essere **firmate digitalmente**, pena la non ammissibilità delle stesse.

La presentazione delle domande *on line* sulla piattaforma internet di Sviluppo Toscana (d'ora in poi “applicativo”) avverrà a partire dal primo giorno di validità del presente Avviso con le modalità di seguito specificate.

Procedura per la presentazione della Domanda *on line*

1) Accesso all'applicativo e registrazione anagrafica del Soggetto Ospitante

A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT e preliminarmente alla presentazione della domanda, il legale rappresentante del soggetto ospitante dovrà richiedere a Sviluppo Toscana il rilascio delle credenziali di accesso all'applicativo, collegandosi al seguente indirizzo internet: <https://sviluppo.toscana.it/bandi>

La registrazione avverrà tramite compilazione dell'apposito modello in cui il soggetto ospitante dovrà inserire i propri dati anagrafici. Verificata la correttezza formale della richiesta, Sviluppo Toscana invierà le credenziali d'accesso direttamente alla casella di posta elettronica indicata dal soggetto ospitante.

All'indirizzo web <http://www.sviluppo.toscana.it> è disponibile la “guida al nuovo sistema di accesso unico ai bandi” nella quale sono contenute le istruzioni per la registrazione e la creazione della domanda *on line*.

Per assistenza relativa all'accesso all'applicativo e per informazioni e supporto alla compilazione della domanda *on line* è disponibile un servizio di assistenza contattando i recapiti di Sviluppo Toscana indicati all'art. 15 del presente avviso.

2) Compilazione della domanda *on line*

Una volta abilitato, il richiedente dovrà accedere all'applicativo e selezionare il presente Avviso nella lista dei Bandi aperti tramite il comando “accedi”.

La richiesta di ammissione sarà generata dall'applicativo selezionando il comando “crea nuova domanda per soggetto”. Una volta creata la domanda, il soggetto ospitante dovrà selezionare il comando “accedi alla domanda” e compilarla in tutte le sue parti inserendo i dati relativi al tirocinante, al tutor e al tirocinio oggetto della richiesta di finanziamento.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato PDF/A:

- per tutti i tirocini, obbligatori e non obbligatori, la **dichiarazione di adesione del tirocinante**, compilata e sottoscritta dalla stesso, corredata di copia fronte retro di un suo documento di riconoscimento in corso di validità;
- in aggiunta, per i soli tirocini non obbligatori, il **progetto formativo**, sottoscritto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, al quale dovrà essere apposto il visto dell'ordine/collegio/albo di riferimento.

Entrambi gli allegati (dichiarazione del tirocinante e progetto formativo) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta manualmente sul modello scaricabile dal sito internet di Sviluppo Toscana.

La richiesta di ammissione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo da effettuarsi a cura del soggetto ospitante con le modalità di cui al successivo articolo 8.

La domanda di ammissione generata dall'applicativo, contenente i dati relativi al tirocinante, al tutor e al tirocinio oggetto della richiesta di finanziamento, oltre alle dichiarazioni e agli allegati sopra elencati, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante mediante firma digitale².

3) Ricezione della domanda *on line*

L'avvenuta presentazione della domanda *on line* viene evidenziata nell'applicativo dalla visualizzazione dello stato "presentata" e dall'assegnazione del CUP con l'indicazione della data e dell'ora di presentazione della domanda. Una volta presentata la richiesta di ammissione, Sviluppo Toscana invierà una mail di avvenuta ricezione.

4) Fase istruttoria

Successivamente alla presentazione della richiesta di ammissione, Sviluppo Toscana verifica la completezza dei dati e dei documenti forniti tramite l'applicativo e, nel caso siano riscontrate irregolarità sanabili, richiederà le necessarie integrazioni al Soggetto ospitante con le modalità di cui al successivo articolo 9, assegnando un termine di 7 giorni per la loro regolarizzazione.

Al termine dell'istruttoria la Regione Toscana comunicherà gli esiti della stessa mediante pubblicazione del decreto dirigenziale di impegno (comprensivo degli allegati contenenti l'elenco dei tirocini ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi) sul BURT e sulla banca dati *on line* degli atti amministrativi della Giunta Regionale (<http://www.regione.toscana.it>).

Per le richieste non ammesse a finanziamento, l'esito dell'istruttoria sarà comunicato anche da Sviluppo Toscana mediante apposita PEC in cui saranno indicati gli estremi del decreto di diniego.

Art. 5 - Proroga – sospensione – varianti - interruzione del tirocinio

5.1 Proroga

Nel rispetto dei termini e nei modi previsti dai singoli ordinamenti professionali, è prevista la possibilità di richiedere una proroga del tirocinio che comporti un prolungamento del periodo rimborsabile.

La proroga del tirocinio dovrà essere richiesta dal soggetto ospitante a Sviluppo Toscana entro il termine del primo periodo rimborsabile indicato nella domanda di ammissione. La domanda di proroga dovrà essere presentata attraverso l'applicativo con le stesse modalità previste per la domanda di ammissione *on line*, riportate al precedente art. 4, motivandola e inserendo in caso di tirocinio non obbligatorio un nuovo progetto formativo vistato dall'ordine/collegio/albo di riferimento. La proroga decorre dal giorno successivo al termine del primo periodo rimborsabile.

La presentazione della domanda *on line* di proroga dovrà essere preceduta da una specifica richiesta inviata via PEC all'indirizzo di Sviluppo Toscana riportato all'articolo 9 del presente avviso almeno 5 giorni prima del termine del primo periodo rimborsabile.

Limitatamente alle attività di cui al presente avviso è rimborsabile, per ogni tirocinio, una sola proroga.

² Per prendere visione dell'elenco pubblico dei gestori accreditati si consiglia di consultare il seguente sito web: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi>.

N.B. Per i tirocini obbligatori, la data di fine proroga non può superare la data di fine tirocinio indicata nella precedente domanda di ammissione a contributo.

L'esito dell'istruttoria di ammissibilità della richiesta di proroga sarà comunicato al soggetto ospitate con le stesse modalità previste per la domanda di ammissione di cui al precedente articolo. In caso di proroga del tirocinio, il rimborso da parte della Regione Toscana avverrà comunque per un **periodo massimo finanziabile di 12 mensilità**, come stabilito all'art. 6 del presente avviso.

5.2 Sospensione

Nel rispetto dei termini e nei modi previsti dai singoli ordinamenti professionali, è prevista la possibilità di richiedere una sospensione del tirocinio, che **NON** comporti un prolungamento del periodo rimborsabile. Tale sospensione del tirocinio e dell'erogazione dell'indennità al tirocinante posticipa la data di fine periodo rimborsabile per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

5.3 Interruzione

Nel caso in cui si verifichi una interruzione definitiva del tirocinio, il soggetto ospitante deve comunicare la cessazione del rapporto di tirocinio a Sviluppo Toscana.

5.4 Variazione

In caso di variazioni di sede, codice fiscale, natura giuridica, IBAN o PEC del soggetto ospitante, tali variazioni, con l'indicazione della data della loro decorrenza, dovranno essere comunicate a Sviluppo Toscana a cura dello stesso Soggetto ospitante.

Nel caso in cui la variazione comporti il cambio di codice fiscale del soggetto ospitante verrà effettuata una nuova valutazione di ammissibilità. I pagamenti dell'indennità spettante al tirocinante, successivamente alla decorrenza della variazione del codice fiscale, dovranno essere effettuati dal nuovo soggetto ospitante.

N. B. - Le comunicazioni riguardanti la sospensione, l'interruzione o la variazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di Sviluppo Toscana indicato all'articolo 9.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità al contributo regionale

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il **tirocinio**, sia nel caso di tirocinio obbligatorio che non obbligatorio, deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere svolto in Toscana presso la sede del soggetto ospitante;
- b) deve prevedere una indennità di almeno Euro 500,00 mensili lordi che il soggetto ospitante dovrà corrispondere al tirocinante;
- c) non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- d) non può prevedere che il tirocinante sia utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- e) deve rispettare il limite massimo di 12 mesi di durata del periodo rimborsabile previsto sia per i tirocini obbligatori che non obbligatori.

In aggiunta a quelli sopra indicati, per i soli tirocini non obbligatori, il tirocinio deve rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- f) deve prevedere un progetto formativo vistato dall'ordine/collegio/albo di riferimento;
- g) deve rispettare il limite minimo di 2 mesi di durata.

Entrambe le tipologie di tirocinio, sia obbligatorio che non obbligatorio, devono prevedere la presenza di un **tutor** presso il soggetto ospitante che:

- nel caso di tirocinio obbligatorio, deve essere in possesso delle caratteristiche previste dai rispettivi ordinamenti;
- nel caso di tirocinio non obbligatorio, deve essere in possesso di competenze coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; tale condizione viene attestata dall'ordine/collegio/albo di riferimento mediante apposizione del visto al progetto formativo in cui è indicato il suo nominativo e le competenze possedute dal tutor;
- nel caso di soggetto ospitante privato, il tutor è il titolare dello studio, uno dei professionisti associati o il titolare dell'attività;
- nel caso di ente pubblico, il tutor è il dirigente o il funzionario individuato dall'ente stesso;
- in tutte le casistiche sopra indicate, svolge la sua attività per un massimo di due tirocinanti contemporaneamente.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, **il soggetto ospitante** - professionista, studio professionale, soggetto privato o ente pubblico - deve rispettare i seguenti adempimenti e requisiti:

- i. assicurare, a proprie spese, il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi (il costo dell'assicurazione non è pertanto incluso nell'indennità di almeno 500 euro mensili spettante al tirocinante); l'indennità erogata al tirocinante non è soggetta a contribuzione previdenziale obbligatoria INPS pertanto l'eventuale scelta da parte del Soggetto ospitante di versare a favore del tirocinante una contribuzione previdenziale facoltativa rimane a suo carico e non può essere inclusa nell'indennità di almeno 500 euro mensili;
- ii. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- iii. essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Il tirocinio è ammissibile a finanziamento anche nel caso in cui il soggetto ospitante non abbia dipendenti a tempo indeterminato.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il **tirocinante** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del tirocinio; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i tirocinanti senza esclusione alcuna;
2. non essere occupato;
3. non avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante, a meno che tale rapporto non sia consentito dall'ordine di appartenenza³. Laddove consentito, l'erogazione del relativo compenso professionale dovrà avvenire in modo separato rispetto a quella dell'indennità relativa al tirocinio. Tale rapporto dovrà tuttavia essere compatibile con il mantenimento della condizione di non occupazione del tirocinante;
4. essere residente o domiciliato in Toscana;
5. non essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;

³ Per esempio, per quanto riguarda la professione forense, si veda la L. 31.12.2012, n. 247, art. 41, commi 11 e 12.

6. ove previsto dall'ordine/collegio/albo di riferimento, essere iscritto al registro dei praticanti dell'ordine cui si rivolge il tirocinio;
7. al momento della presentazione della domanda non deve essere ancora iscritto all'ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l'esame di stato per l'iscrizione allo stesso; l'iscrizione all'ordine/collegio/albo per il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell'esame di stato determina l'automatica conclusione del periodo rimborsabile.

Il contributo di cui al presente avviso non è cumulabile, in relazione al medesimo tirocinio, con il contributo previsto dagli avvisi pubblici per l'attivazione di tirocini non curriculari Giovanisi.

Una volta concluso il tirocinio, il tirocinante può chiedere al competente CPI la registrazione sul proprio libretto formativo delle competenze acquisite presentando la documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio sottoscritta dal soggetto ospitante e vistata dall'ordine/collegio/albo di riferimento.

Art. 7 - Erogazione del contributo regionale

Il soggetto ospitante deve chiedere l'erogazione del contributo presentando domanda al termine del periodo rimborsabile. La domanda di erogazione del contributo relativa all'intero periodo rimborsabile deve essere presentata tramite l'applicativo con le modalità di cui all'articolo 4 del presente avviso entro 30 giorni dal termine del periodo rimborsabile, comprensivo dell'eventuale proroga. **In caso di presentazione oltre tale termine o con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso, la domanda non sarà ammessa a rimborso. Non sono ammesse richieste di erogazione del contributo intermedie.**

La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere corredata dalle copie conformi dei giustificativi di pagamento attestanti l'avvenuto pagamento dell'indennità a favore del tirocinante mediante bonifici bancari/postali o, nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite assegno circolare o assegno bancario non trasferibile.

Il pagamento dell'indennità al tirocinante dovrà essere effettuata **su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento⁴**. **Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con altre modalità di pagamento, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.**

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente dal soggetto ospitante e solo nei confronti del tirocinante, entrambi indicati nella domanda di ammissione a finanziamento, utilizzando conti correnti a loro intestati. Laddove prevista, la causale dei pagamenti per i quali si richiede il rimborso deve recare la dicitura “indennità per tirocinio” e il periodo al quale si riferisce il pagamento.

La documentazione, dalla quale risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento e l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante dell'indennità versata al tirocinante, dovrà essere inserita nell'applicativo a cura del soggetto ospitante e consiste per ciascun pagamento:

⁴ Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2016 al 12/10/2016, l'erogazione dell'indennità al tirocinante dovrà essere effettuata entro la data del 30/11/2016.

- nel caso di bonifico bancario/postale, nella ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dal quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante dell'indennità erogata a favore del tirocinante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di *home banking* non rispondenti alle caratteristiche sopra specificate), corredata dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante;
- nel caso di assegno circolare, nella dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante la ricezione dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia);
- nel caso di assegno bancario non trasferibile, nella dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante la riscossione dell'indennità, copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno.

Nel caso in cui l'indennità sia assoggettata a ritenuta d'acconto, la documentazione comprenderà anche il mod. F24 quietanzato con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta.

La domanda di erogazione del contributo dovrà essere corredata dalla dichiarazione del soggetto ospitante che attesti l'effettivo svolgimento da parte del tirocinante di almeno il 70% delle presenze previste nel periodo rimborsabile. Nel caso di proroga, il 70% delle presenze è dato dalla somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua proroga.

In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, Sviluppo Toscana richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante con le modalità di cui all'articolo 9, assegnando un termine di 7 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla verifica della documentazione in possesso di Sviluppo Toscana.

Sulla base della verifica effettuata da Sviluppo Toscana, il Settore Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini procederà alla liquidazione del contributo al soggetto ospitante.

Art. 8 - Imposta di bollo

La domanda di ammissione al contributo regionale è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante l'acquisto della marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l'agenzia delle entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione. L'applicazione della marca da bollo sulla richiesta di ammissione dovrà essere effettuata inserendo il numero e la data della marca da bollo nell'apposito campo della domanda *on line* sull'applicativo. L'originale della marca da bollo applicata su una copia cartacea della domanda dovrà essere conservata presso il soggetto ospitante.

Art. 9 - Modalità di comunicazione

Le comunicazioni tra i soggetti ospitanti e la Regione Toscana avverranno attraverso l'applicativo. Le dichiarazioni e le richieste formulate attraverso l'applicativo sono riferite, senza alcuna eccezione, al soggetto ospitante.

Per qualsiasi altra comunicazione tra Sviluppo Toscana e Soggetto ospitante che non possa avvenire tramite l'applicativo sarà utilizzata la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Pertanto, tutti i soggetti ospitanti che intendono partecipare al presente avviso dovranno dotarsi di PEC e comunicarla, inserendola nella procedura di presentazione della domanda *on line*.

L'indirizzo di PEC di Sviluppo Toscana a cui inviare le comunicazioni è il seguente: tirocini@pec.sviluppo.toscana.it

Tutte le comunicazioni ufficiali da parte dei soggetti ospitanti relative al presente avviso che perverranno in una forma diversa da quelle sopra elencate non saranno prese in considerazione.

Art. 10 - Informazione e pubblicità

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari e alla DGR n. 635/2015.

Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2 dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 il soggetto ospitante aderendo al presente Avviso è informato e acconsente alla pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco delle operazioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 11 – Attività di Monitoraggio e Controllo

In ottemperanza agli obblighi di monitoraggio e controllo previsti della normativa comunitaria relativa al Fondo Sociale Europeo, il Soggetto Ospitante si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio fisico e finanziario previste dal FSE.

In relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa al Fondo Sociale Europeo, il Soggetto Ospitante si impegna a conservare la documentazione originale relativa al tirocinio e a fornirla su richiesta dell'amministrazione, nonché a permettere l'accesso alla sede di svolgimento del tirocinio per l'effettuazione dell'eventuale attività di controllo in loco. L'attività di controllo in loco potrà essere effettuata anche senza preavviso al fine di accertare il regolare svolgimento del tirocinio.

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana.

E' disposta la decadenza dal contributo regionale con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni o il non regolare svolgimento del tirocinio, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini" della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Gabriele Grondoni.

Art. 13 - Modifiche dell'avviso - revoca

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità. La Regione Toscana si riserva la possibilità di sospendere o revocare il presente avviso in caso di esaurimento delle risorse stanziare annualmente per la sua copertura finanziaria.

Art. 14 - Tutela della privacy

I dati personali dei quali gli uffici regionali e degli Enti promotori o loro incaricati entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate.

Art. 15 - Informazioni e assistenza sull'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito del progetto regionale Giovanisi (www.giovanisi.it – sezione Tirocini).

Ulteriori informazioni sull'Avviso possono essere reperite sul sito di Sviluppo Toscana all'indirizzo web <http://www.sviluppo.toscana.it> e sul sito del progetto regionale Giovanisi all'indirizzo web <http://www.giovanisi.it> o contattando il numero verde 800.098719 di Giovanisi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 16:00 o via mail all'indirizzo info@giovanisi.it

Sviluppo Toscana fornisce un servizio di assistenza al quale è possibile rivolgersi per le problematiche inerenti le diverse fasi del procedimento:

- supporto alla registrazione anagrafica e assistenza informatica, inviando una mail all'indirizzo supportotirocini@sviluppo.toscana.it
- supporto alla compilazione della domanda e problematiche attinenti l'Avviso, inviando una mail all'indirizzo assistentatirocini@sviluppo.toscana.it oppure telefonando al numero 055-0935410 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
- assistenza nella fase di rendicontazione e informazioni sull'erogazione del contributo, inviando una mail all'indirizzo rendicontazionetirocini@sviluppo.toscana.it oppure telefonando al numero 0565-836126

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a Soggetto ospitante / Tirocinante,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- a) i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dal presente avviso pubblico, dalla LR 32/2002 e dal POR FSE 2014-2020;
- b) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l'istruttoria delle domande e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata assegnazione del contributo regionale;
- d) i dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di assegnazione del contributo regionale) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la pubblicità degli atti amministrativi;
- e) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Regionale, Giunta Regionale;
- f) il responsabile del trattamento è il Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione Iefp, Apprendistato e Tirocini";
- g) gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i;
- h) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.